

LP 29 dicembre 2006, n. 21

“BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009”

Art. 1 - Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2007 e pluriennale 2007-2009, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in 5.450.500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2007;
- b) in 5.431.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2008;
- c) in 5.349.500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2009.

Art. 2 – Stato di previsione della spesa e disposizioni relative

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009, allegato a questa legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in 5.450.500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2007;
- b) in 5.431.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2008;
- c) in 5.349.500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2009.

2. Nello stato di previsione della spesa sono indicati per ciascuna unità previsionale di base gli importi delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

Art. 3 – Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2007-2009, allegato agli stati di previsione di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4 – Previsioni di cassa

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), per l'esercizio finanziario 2007 il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione ed il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, sono determinati in 4.250.000.000 euro.

Art. 5 – Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi

2. Ai sensi dell'articolo 43 bis, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, l'ammontare presunto dei rimborsi dei tributi è determinato nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti:

- a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'1 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- b) per l'imposta sul reddito delle società, il 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.